



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 7 del 20/01/2021

OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA AFFERENTE IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

L'anno duemilaventuno, addì venti del mese di Gennaio alle ore 18:00, presso la Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del SINDACO Dott. Ezio Mondini. Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi.

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Firma Presenze
MONDINI EZIO	Sindaco	SI
CRISTINI ATTILIO	Vice Sindaco	SI
PICCINELLI DORALICE	Assessore	SI
BENEDETTI OSVALDO	Assessore	SI
FRANZONI GIACOMO	Assessore	SI
BONETTI KATIA	Assessore	NO

PRESENTI: 5

ASSENTI:1

L'Assessore Benedetti risulta presente con modalità a distanza, tramite videoconferenza (come da decreto del Sindaco n. 8 del 10/03/2020 ad oggetto: "*Definizione modalità di funzionamento della Giunta Comunale*").

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.

Documento firmato digitalmente da EZIO MONDINI, MARINO BERNARDI.

Darfo Boario Terme, 17/02/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Marino Bernardi

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province;
- l'art. 1, commi da 817 a 836, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;
- l'art. 1, comma 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i Comuni istituiscono il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 838 a 845, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone appena sopra richiamato;
- l'art. 1, comma 821, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal Consiglio Comunale o Provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

RICHIAMATI l'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale ha abrogato i capi I e II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e ogni altra disposizione in contrasto con le norme di disciplina dei nuovi canoni e l'art. 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019, n. 160, convertito dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8, il quale ha disposto che le abrogazioni contenute nel comma 847 non hanno effetto per l'anno 2020;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;*

CONSIDERATO che:

- in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge n. 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone di concessione dei mercati, in luogo dei prelievi che sono stati sostituiti dalla citata Legge n. 160/2019;

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.

Documento firmato digitalmente da EZIO MONDINI, MARINO BERNARDI.

Darfo Boario Terme, 17/02/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Marino Bernardi

- le numerose richieste di proroga dell'entrata in vigore del nuovo canone patrimoniale, attraverso proposte di emendamenti, non hanno trovato accoglimento nella Legge di bilancio 2021, né nel Decreto Legge "mille proroghe";

RILEVATO quindi che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, rinviando l'approvazione dei relativi regolamenti e delle relative tariffe per l'anno 2021 a successivi provvedimenti da adottare entro il termine stabilito dalla legge, ai sensi dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

RICHIAMATI altresì:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio scorso, adottato d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali, di ulteriore proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;

RITENUTO necessario dettare **una disciplina transitoria** per la determinazione dell'importo dovuto dei canoni e per il loro pagamento, confermando provvisoriamente le tariffe dei tributi/entrate soppresse, salvo successivo conguaglio;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 846, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che: *"Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante"*;

TENUTO CONTO che la gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni risulta affidata, alla data del 31/12/2020, alla società San Marco S.p.A., come da contratto in essere, mentre il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è tuttora gestito in economia;

RITENUTO pertanto necessario, al fine di garantire l'immediata applicazione delle nuove entrate, di evitare interruzione nei servizi e di mantenere il relativo afflusso di entrate all'Ente, di affidare provvisoriamente al soggetto sopra indicato la gestione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nelle more dell'approvazione dei regolamenti e dell'assunzione delle determinazioni definitive in merito alla gestione, anche al fine di tenere conto di quanto previsto dall'ultima parte del comma 846 sopra richiamato, rinviando ad apposito atto la decisione in merito all'affidamento della gestione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

VISTO l'art. 42, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il regolamento comunale di disciplina delle entrate;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore finanziario e tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;

CON VOTAZIONE favorevole ed unanime, espressa dagli aventi diritto presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare la seguente disciplina provvisoria del canone unico e del canone di concessione dei mercati, ai sensi della Legge n. 160/2019:

ARTICOLO 1

Istituzione del Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è istituito nel Comune di Darfo Boario Terme, ai sensi dell'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'art. 1, commi da 816 a 836, della Legge 27/12/2019, n. 160, in sostituzione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8, del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del Comune.

ARTICOLO 2

Istituzione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate

A decorrere dal 1° gennaio 2021 è altresì istituito nel Comune di Darfo Boario Terme, ai sensi dell'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160. Il predetto canone sostituisce il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente alle sole occupazioni temporanee di cui al comma 842 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160, la tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ARTICOLO 3

Disciplina transitoria del canone

Al fine di consentire l'istituzione del canone e la corretta regolamentazione dello stesso, in via provvisoria, si applicano, in quanto compatibili:

1. la procedura per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 28/10/1998 e s.m.i. a cui si fa espresso rinvio;

2. la procedura per il rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari e la dinamica applicativa dell'attuazione del presupposto previsto dalla lettera b) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 06/04/1994 e s.m.i., a cui si fa espresso rinvio;

ARTICOLO 4

Determinazione dell'acconto e dichiarazione

Nelle more dell'approvazione dei regolamenti di disciplina dei canoni previsti dall'art. 1, comma 821 e comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160, e delle relative tariffe, che sarà effettuata entro il termine previsto dalla legge, i medesimi canoni sono dovuti in acconto sulla base delle tariffe vigenti per l'anno 2020 e nei limiti della compatibilità con la disciplina della Legge 27/12/2019, n.160, del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni alle medesime scadenze previste per i citati prelievi. Il regime dichiarativo applicabile è quello previsto in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ARTICOLO 5

Individuazione del conguaglio

L'eventuale differenza positiva tra quanto dovuto sulla base delle tariffe dei canoni approvate per l'anno 2021 e l'importo versato in acconto è dovuta, senza applicazione di sanzioni ed interessi, entro il termine di 60 giorni dall'approvazione delle tariffe. Nel caso emerga una differenza negativa, la stessa potrà essere richiesta a rimborso o compensata secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali.

ARTICOLO 6

Contratto di affidamento

Nelle more dell'approvazione del/i regolamento/i di cui all'articolo 1 e 2 e del necessario adeguamento del contratto di affidamento, la gestione del canone per quanto attiene le componenti ex imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni è affidata al soggetto affidatario, alla data del 31/12/2020, del servizio di gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, alle condizioni di cui al contratto in essere.

ARTICOLO 7

Entrata in vigore e cessazione della validità

Il presente Regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2021 e cessa la validità con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che saranno approvati ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160 e dell'articolo 53 della Legge n. 388/2000, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

3. di rinviare a successivi provvedimenti, l'approvazione del/i regolamento/i in oggetto, da adottare entro i termini di legge, contenente/i la disciplina di dettaglio dei nuovi canoni;
4. di differire al 31 maggio 2021 la scadenza relativa alla presentazione delle denunce e disdette e del pagamento del canone unico patrimoniale per l'anno 2021 (per la componente ex imposta comunale sulla pubblicità);
5. di prendere atto che:
 - le disposizioni di cui al punto 2) della presente delibera avranno efficacia dal 1° gennaio 2021 e fino all'approvazione del/i regolamento/i e dei provvedimenti definitivi in materia di tariffe e di gestione del servizio, adottati dagli organi competenti;
 - per quanto non previsto dalla presente deliberazione si applicano le vigenti norme di legge in materia;
6. di pubblicare la disciplina transitoria di cui al presente provvedimento nel sito istituzionale dell'Ente;
7. di prendere atto dei pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;

Copia cartacea conforme all'originale digitale, riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di origine digitale.

Documento firmato digitalmente da EZIO MONDINI, MARINO BERNARDI.

Darfo Boario Terme, 17/02/2021.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Marino Bernardi

8. di demandare all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
9. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

ALL'UNANIMITÀ

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Ezio Mondini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

PARERE TECNICO EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)

OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA AFFERENTE IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI, esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA della proposta in oggetto.

li, 20/01/2021

Il Responsabile del Settore
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

Provincia di Brescia

PARERE CONTABILE EX ART. 49, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 (T.U.E.L.)

OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA AFFERENTE IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

Il sottoscritto, in qualità di funzionario Responsabile dei SERVIZI FINANZIARI, esprime parere favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE della proposta in oggetto.

li, 20/01/2021

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEI SERVIZI FINANZIARI
CINZIA CAVALLINI / INFOCERT SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

DELIBERA N. 7 DEL 20/01/2021
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA AFFERENTE IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il:
03/02/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Generale
Marino Bernardi / INFOCERT SPA



COMUNE DI DARFO BOARIO TERME
Provincia di Brescia

DELIBERA N. 7 DEL .20/01/2021.
GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA PROVVISORIA AFFERENTE IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 14/02/2021

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Generale
Marino Bernardi / INFOCERT SPA